



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI ZUBIENA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E PERICOLOSI, PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E DI ALTRI
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE**

Adottato con Delibera di C. C. n. 10 del 04.03.2020

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Principali riferimenti normativi

Art. 3 Finalità

Art. 4 Oggetto

Art. 5 Definizioni e classificazione dei rifiuti

Art. 6 Ulteriore classificazione dei rifiuti

Art. 7 Definizione delle attività connesse alla gestione dei rifiuti

Art. 8 Attività di competenza del Comune

Art. 9 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Art. 10 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

TITOLO II - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI e ASSIMILATI

Art. 11 Definizione della zona di raccolta

Art. 12 Conferimento dei rifiuti

Art. 13 Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero in diverse tipologie di contenitori.

Art. 14 Raccolta differenziata della frazione organica umida

Art. 15 Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

Art. 16 Raccolta differenziata della plastica

Art. 17 Raccolta differenziata del vetro e delle lattine

Art. 18 Raccolta differenziata della frazione verde

Art. 19 Raccolta differenziata della frazione degli ingombranti

Art. 20 Raccolta rifiuti indifferenziati

Art. 21 Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

Art. 22 Raccolta differenziata di pile, accumulatori usati e farmaci scaduti.

Art. 23 Raccolta differenziata di materiali inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche

Art. 24 Raccolta differenziata di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del fai da te

Art. 25 Raccolta differenziata di oli e grassi vegetali ed animali

Art. 26 Raccolte promosse da associazioni di cittadini

Art. 27 Compostaggio domestico

Art. 28 Modalità di effettuazione del servizio

Art. 29 Modalità di pesata dei rifiuti urbani

Art. 30 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

Art. 31 Servizi integrativi

Art. 32 Stazioni di conferimento, aree ecologiche comunali e servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento

TITOLO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 33 Spazzamento

Art. 34 Cestini stradali

Art. 35 Divieto di abbandono dei rifiuti

Art. 36 Raccolta rifiuti abbandonati

Art. 37 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili

Art. 38 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

Art. 39 Pulizia dei mercati

Art. 40 Pozzetti stradali grigliati

Art. 41 Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Art. 42 Conducenti di animali su aree pubbliche

Art. 43 Sgombero neve

Art. 44 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

Art. 45 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

Art. 46 Attività di carico e scarico di merci e materiali e di affissione manifesti

Art. 47 Gestione dei rifiuti cimiteriali

TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Art. 48 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati

Art. 49 Gestione dei rifiuti speciali non assimilati

Art. 50 Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

Art. 51 Gestione dei beni durevoli obsoleti

TITOLO V TRASPORTO E SMALTIMENTO

Art. 52 Trasporto dei rifiuti

Art. 53 Trattamento dei rifiuti

Art. 54 Smaltimento

TITOLO VI VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 Efficacia del regolamento

Art. 56 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 57 Controlli

Art. 58 Sanzioni

ALLEGATO "A"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano entro il perimetro dell'intero territorio comunale, come individuato dai suoi confini amministrativi.

Ferme restando le vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:

- 1) raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani;
- 2) raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- 3) raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- 4) raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
- 5) raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche.
- 6) raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- 7) raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi (già assimilabili agli urbani secondo la definizione del DPR 915/82) attraverso servizi integrativi;
- 8) raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
- 9) spazzamento stradale;
- 10) trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- 11) disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 2 Principali riferimenti normativi

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 198, comma 2 del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito semplicemente Decreto), disciplina i servizi di gestione dei rifiuti.

Il presente regolamento è altresì adottato in conformità alla L.R. 24/10/2002 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

La modifica di norme aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente regolamento determinerà la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro contrasto.

Art. 3 Finalità

Oltre a perseguire gli obiettivi dell'art. 178 del Decreto il presente regolamento è adottato al fine di:

- ridurre le quantità di rifiuti immesse nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
- assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- razionalizzare ed organizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;
- promuovere la raccolta differenziata indicando le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- promuovere l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani al fine della raccolta e dello smaltimento;
- definire le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- coordinare la gestione comunale con quella delle Autorità competenti ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.

La presente disciplina, redatta ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed , è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e del Programma Provinciale di Biella.

Art. 5 Definizioni e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in relazione all'origine, in urbani e speciali, secondo la tassonomia di cui all'art. 184 del Decreto.

In relazione alle loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi; sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del Decreto, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Sono da intendersi come **rifiuti urbani** quelli individuati all'art. 184 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. , come di seguito precisato:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono **rifiuti speciali** così come individuati dall'art. 184 comma 3 del Decreto (che non siano stati dichiarati assimilati ai rifiuti urbani):

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall' articolo 184-bis ;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta dello stesso Decreto.

Sono rifiuti **urbani pericolosi** i rifiuti provenienti da attività domestiche classificati come pericolosi nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, quali batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (tossici e/o infiammabili) quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, eventuali altri rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato;

Sono **rifiuti assimilati** i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della Legge Regionale 24/10/2002 n. 24. I criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono contenuti **nell'allegato "A"** al presente regolamento.

Art. 6 Ulteriore classificazione dei rifiuti

Fermo restando quanto disposto dall'art. 184 del Decreto, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i **rifiuti urbani** vengono ulteriormente classificati come segue:

- a) frazione organica: materiali ad alto tasso di umidità e di materiale organico, che risultino compostabili. Fanno parte della frazione organica:

- frazione umida: scarti di cucina, organici e biodegradabili, piccole quantità di rifiuti verdi o di pura cellulosa, come carta assorbente, fazzoletti di carta e simili;
 - rifiuti verdi: materiale lignocellulosico e foglie derivanti dai lavori di sfalci, potature, operazioni di manutenzione di aree verdi pubbliche o private, parchi e aree cimiteriali;
- b) frazione secca: materiale a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:
- c1) recuperabili: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, tra cui:
- carta: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
 - plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi e contenitori per liquidi in plastica di volume inferiore a 10 litri;
 - vetro: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie, ecc.;
 - lattine: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
 - barattoli: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
 - altre frazioni riciclabili: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti
- c2) non recuperabili: tutte le frazioni non più passibili di recupero, compresi i piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi che possano essere agevolmente raccolti dagli operatori) e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termodistruzione;
- c) rifiuti esterni: i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, torrenti, canali, specchi d'acqua in genere appartenenti a pubblici demani;
- d) rifiuti ingombranti: beni di consumo durevole, di arredamento e/o uso comune (es. elettrodomestici, divani) derivanti dalla loro sostituzione o rinnovo, esclusi quelli di cui all'art. 227 del Decreto;
- e) rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti b 1), d) ed f);
- f) rifiuti assimilati: rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della Legge Regionale 24/10/2002 n. 24. I criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono contenuti nell'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 7 Definizione delle attività connesse alla gestione dei rifiuti

Quanto alle attività connesse alla gestione dei rifiuti, il presente regolamento adotta anche le seguenti definizioni:

- a) conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di produzione e/o di detenzione ai dispositivi ed attrezzature di raccolta

(cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero o smaltimento autorizzati (cosiddetto conferimento finale);

- b) trasporto: operazione di trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio, recupero o smaltimento definitivo. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessario, fasi intermedie di stoccaggio;
- c) ecocentro/stazioni di conferimento: zona recintata e presidiata dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti; All'interno della stazione di conferimento devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla separazione tra, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero ed i rifiuti ingombranti con particolare riferimento ai RAEE.
- d) Ritiro a domicilio (raccolta porta a porta): raccolta dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani ed altri rifiuti effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati, sia per singoli utenti che per comunità; il Comune può prevedere, per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo da parte degli utenti del servizio di contenitori di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere; Tale metodo consente, rispetto agli altri sistemi, la raccolta e il recupero di notevoli quantità di materiale ed un controllo qualitativo pressoché immediato dei conferimenti.
- e) raccolta a contenitori stradali: raccolta dei rifiuti urbani, rifiuti assimilati agli urbani ed altri rifiuti effettuata tramite contenitori stradali; il Comune può prevedere, per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo da parte degli utenti del servizio di contenitori stradali di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere;
- f) raccolta su chiamata: raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il Comune;
- g) spazzamento: operazione specificatamente destinata all'asporto dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo successivo.
- h) Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossificazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone o un contenitore (composter) in plastica o altro materiale. Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso in priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

Art. 8 Attività di competenza del Comune

Il Comune di Zubiena svolge in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani nelle forme previste dall'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 9 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 10 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalle Autorità competenti secondo quanto stabilito dall'art. 188 del Decreto.

TITOLO II - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI e ASSIMILATI

Art. 11 Definizione della zona di raccolta

La zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani è stabilita entro l'intero territorio comunale così come individuato dai suoi confini amministrativi.

Art. 12 Conferimento dei rifiuti

I rifiuti urbani, ingombranti e non ingombranti, assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.

Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Comune e/o dallo stesso approvati, secondo le modalità definite dal presente regolamento per ogni frazione di rifiuto.

E' vietato immettere nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate o incendiarie.

I rifiuti putrescibili, in caso non sia istituito apposito servizio di raccolta differenziata, dovranno essere immessi avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Art. 13 Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero in diverse tipologie di contenitori.

Il Comune istituisce, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica, forme di raccolta differenziata dei rifiuti nell'ottica di perseguire le finalità e gli obiettivi indicati nel Decreto.

Raccolte stradali:

Le raccolte stradali si attuano mediante il periodico ritiro dei rifiuti conferiti dall'utenti nei contenitori posizionati per strada, nei tempi e con le modalità indicate dal Comune. Qualora il contenitore stradale prescelto risultasse già colmo, l'utente dovrà servirsi del contenitore più prossimo ancora utilizzabile.

Gli addetti al servizio di raccolta devono comunque prelevare anche i rifiuti non correttamente conferiti e/o abbandonati nei pressi dei suddetti contenitori, avendo cura della nettezza del suolo circostante.

Le operazioni di raccolta dei rifiuti devono essere svolte in maniera tale da garantire il rispetto delle norme igieniche e sanitarie in modo da evitare ogni possibile nocumento per la salute pubblica.

I contenitori stradali devono essere periodicamente sottoposti a lavaggio ed a disinfezione per assicurare il rispetto delle norme di igiene e profilassi, e sostituiti una volta divenuti inservibili e/o obsoleti.

Raccolta domiciliare porta a porta

Il servizio di raccolta "porta a porta" delle diverse frazioni di rifiuto, consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati; può avvenire anche presso spazi condominiali attrezzati e/o mediante esposizione sul suolo pubblico dei rifiuti. Tale metodo consente, rispetto agli altri sistemi, la raccolta e il recupero di notevoli quantità di materiale ed un controllo qualitativo pressoché immediato dei conferimenti.

Qualora l'utenza del servizio di raccolta domiciliare in argomento sia localizzata in palazzine o agglomerati di alloggi regolarmente costituiti in condomini od afferenti ad un'unica strada privata, o dislocati in zone isolate (case sparse, località, frazioni ecc), lo svolgimento del servizio potrà avvenire con la dislocazione in punti di prossimità di appositi contenitori pluriutenza con chiusura a chiave, di adeguata capacità volumetrica.

In attesa del conferimento iniziale, i contenitori devono essere posizionati - di norma - all'interno dei locali o della proprietà in cui il rifiuto si forma - in modo non pregiudizievole per il decoro urbano, per l'igiene pubblica, per la pubblica incolumità e per la normale circolazione di persone o mezzi.

La ditta incaricata del servizio provvede allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.

Per il proprietario singolo o l'amministratore condominiale laddove nominato, o i condomini in solido fra loro, sussiste l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori in dotazione all'interno degli stabili, in aree con accesso esclusivo ai residenti, negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte del Comune.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, per il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, sussiste l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio sarà possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso degli incaricati del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Comune in accordo con la ditta appaltatrice in funzione degli esistenti vincoli logistici.

Nel caso di posizionamento a bordo strada o in luoghi il cui accesso non sia limitato ai soli residenti dello stabile, i contenitori saranno dotati di serratura oppure di lucchetto apribile dagli utenti mediante apposita chiave.

Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni. Tali spazi devono essere agevolmente accessibili da parte del gestore del servizio.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

Il servizio verrà eseguito secondo le disposizioni, giorni e orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante sarà fatta segnalazione dalla Ditta raccoglitrice e gli utenti saranno invitati dagli Uffici comunali competenti a provvedere di depositare i sacchetti in appositi contenitori per evitare la dispersione da parte di animali od altro. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta dovrà avvenire per tramite di sacchi o contenitori della tipologia stabilita dall'Amministrazione Comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto e sarà regolato dalle seguenti norme:

- a) il conferimento dovrà avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- b) i sacchi/contenitori dovranno essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica

via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse (a parte per quelli riutilizzabili usati per la frazione verde);

c) il conferimento dovrà avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;

d) allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti dovranno proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchi e/o contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta e i luoghi sui quali i contenitori stessi verranno posizionati sarà a cura degli utilizzatori.

Il Comune potrà variare le modalità di raccolta qualora ciò si renda necessario al fine di migliorare la qualità del servizio, ridurre i costi del suo espletamento e/o quando lo impongano specifiche norme di legge, anche in relazione a singole utenze.

Art. 14 Raccolta differenziata della frazione organica umida

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

La raccolta è effettuata mediante aree ecologiche o a discrezione dell'amministrazione con il sistema domiciliare (porta a porta), con l'utilizzo di contenitori condominiali (bidoni da 120, 240 l), o mediante assegnazione di contenitori specifici (bidoncini) per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine con un numero di appartamenti di norma non superiore a cinque.

Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche,
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);

Il materiale deve essere conferito in sacchetti compostabili di materiale biodegradabile (mater-bi).

Art. 15 Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

La raccolta differenziata delle frazioni cartacee (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene con raccolta presso aree ecologiche o a discrezione dell'amministrazione domiciliare oltre che presso la stazione di conferimento.

In relazione all'evoluzione tecnologica potrà essere consentita l'immissione di ulteriori tipologie di rifiuti nel circuito di raccolta della carta. In tal caso l'Amministrazione comunale curerà apposite iniziative di informazione.

Partendo da una frequenza di base settimanale, il Comune può individuare direttamente la frequenza più opportuna. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliibili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

Art. 16 Raccolta differenziata della plastica

La raccolta differenziata della plastica riguarda esclusivamente imballaggi, come definiti all'art. 218 comma 1 del D. Lgs. 152/2006. L'elenco delle tipologie da conferire, in relazione all'evoluzione delle opportunità tecnico-economiche derivanti dall'applicazione degli accordi con il Consorzio Nazionale degli imballaggi (CONAI) ed il relativo Consorzio di filiera della plastica, sono comunicati agli utenti dal gestore di servizio e possono essere oggetto di specifiche norme tecniche all'interno di atti amministrativi anche ordinatori.

La raccolta differenziata della plastica avviene presso aree ecologiche o a discrezione dell'amministrazione con il sistema domiciliare (porta a porta), oltre che presso la stazione di conferimento.

La frequenza di raccolta di norma è settimanale.

Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori ed effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Art.17 Raccolta differenziata del vetro e delle lattine

La raccolta differenziata del vetro avviene attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali di colore blu o apposite campane collocati sul territorio comunale.

In casi eccezionali, laddove le condizioni urbanistiche non consentano il posizionamento di detti contenitori, potranno essere ubicati contenitori di più piccola volumetria inseriti nel circuito di raccolta del vetro di cui al successivo articolo.

In essi è possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera, oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata (raccolta congiunta).

E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi schermi di televisori, monitor.

Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori (da settimanale a mensile). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre – vetro, lattine, barattoli – e quelli da non introdurre – ceramica, pietre, plastica, ecc.).

I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata dalle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

Il lavaggio e disinfezione dei contenitori stradali è a cura della ditta appaltatrice il servizio che dovrà garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie previste.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Art. 18 Raccolta differenziata della frazione verde

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- mediante conferimento diretto da parte delle utenze domestiche presso gli ecocentri (Stazione di conferimento).
- mediante consegna al punto di raccolta apposito (es. stazione di conferimento) da parte:
 - delle singole utenze domestiche
- servizio porta a porta presso le utenze domestiche, con modalità, limiti quantitativi e frequenza di raccolta stabiliti dall'Amministrazione Comunale e concordati con l'Ente gestore del servizio.

Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tariffa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tariffa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

Per la raccolta della frazione verde è prevista la fornitura alle utenze che ne facciano richiesta di un sacco (fino a un max di n. 1), riutilizzabile, di adeguata capacità, da

impiegare come ausilio per il conferimento di questo materiale. L'utenza per singolo ritiro non potrà eccedere il numero di due sacchi da 0,5 mc cadauno.

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

E' vietata la combustione della frazione verde.

Art. 19 Raccolta differenziata della frazione degli ingombranti

Per i rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento, ecc.).

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- stazioni di conferimento e servizi ausiliari agli impianti di recupero e smaltimento;
- ritiro su appuntamento

Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti secondo un calendario prestabilito è attivato esclusivamente per le utenze domestiche ed è effettuabile per un massimo di 5 pezzi ed una volumetria complessiva non superiore a 1 metro cubo per singola chiamata. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

Art. 20 Raccolta rifiuti indifferenziati

La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale.

La raccolta avviene presso aree ecologiche o a discrezione dell'amministrazione domiciliare oltre che presso la stazione di conferimento.

La frequenza di raccolta, è generalmente bisettimanale, a giorni fissi. Qualora si evidenzino inconvenienti igienico-sanitari è facoltà dell'Amministrazione Comunale incrementare la frequenza di raccolta.

I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato e/o comunque al di fuori dei contenitori predisposti.

E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

Nei contenitori predisposti per il conferimento di rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale per i rifiuti di provenienza domestica, con l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):

- i materiali immessi nei contenitori devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;

- è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani imballaggi terziari.

Art. 21 Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

L'Amministrazione Comunale può attivare servizi di raccolta differenziata di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, od altri rifiuti particolari.

L'Amministrazione può attivare la raccolta di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti di fotocopiatrici e stampanti laser , e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale. I rifiuti sono conferiti dagli utenti alla stazione di conferimento.

Sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali.

Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Comune per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Art. 22 - Raccolta differenziata di pile, accumulatori usati e farmaci scaduti.

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 e nel D. Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un

rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione di contenitori stradali presso aree pubbliche definite.

Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie e presso aree pubbliche definite.

E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato.

Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Art. 23 - Raccolta differenziata di materiali inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche

L'Amministrazione può attivare la raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, con modalità a consegna presso le stazioni di conferimento effettuata dagli stessi residenti. La quantità massima conferibile è pari a 1,0 m³ all'anno.

E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti.

I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Art. 24 - Raccolta differenziata di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del fai da te

Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te", da utenze domestiche, devono essere conferiti, secondo le indicazioni del gestore, presso la stazione di conferimento.

Art. 25 - Raccolta differenziata di oli e grassi vegetali ed animali

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio di cui all'art. 233 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Gli oli ed i grassi vegetali ed animali esausti provenienti dalle utenze domestiche possono essere conferiti alla stazione di conferimento.

L'Amministrazione può attivare servizi aggiuntivi di raccolta differenziata di oli grassi vegetali ed animali attraverso appositi contenitori posti sul territorio comunale.

Art. 26 Raccolte promosse da associazioni di cittadini

Le associazioni di cittadini, costituite per il conseguimento di scopi ambientali e/o caritatevoli ed operanti senza fini di lucro, possono svolgere attività di raccolta differenziata concorrendo agli obiettivi di recupero perseguiti dal Comune.

Tali associazioni organizzano e gestiscono la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche di cui al successivo V comma, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ed osservando le consuetudini di decoro cittadino.

I rapporti con le associazioni in parola sono regolati da apposita convenzione.

Le associazioni devono utilizzare mezzi ed attrezzature idonei a svolgere dignitosamente la raccolta, garantendo l'effettivo recupero delle frazioni merceologiche di cui al successivo V comma.

La raccolta può avere ad oggetto una o più tipologie merceologiche presenti nella frazione secca riciclabile di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani compresi il vestiario e le scarpe.

Oltre agli adempimenti di legge, le associazioni in parola sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiali raccolti ed effettivamente avviati alle diverse forme di recupero, documentando il corretto smaltimento delle frazioni non recuperate.

Art. 27 Compostaggio domestico

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite eventuali interventi di riduzione della Tariffa (art. 49 D. Lgs. 22/97), secondo quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti.

Il Comune si riserva, in ogni caso, di attuare procedure di monitoraggio e controllo presso gli utenti sull'effettiva attuazione del compostaggio domestico.

La pratica del compostaggio domestico è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità.

Il compostaggio domestico deve avvenire secondo modalità tali da non costituire pericoli di ordine igienico-sanitario e qualsiasi altro disagio per la popolazione; in particolare, l'impianto di compostaggio domestico dovrà essere collocato il più lontano possibile da abitazioni di terzi.

Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio domestico congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

Art. 28 Modalità di effettuazione del servizio

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali, in conformità alle eventuali disposizioni del Consorzio di Bacino. Pertanto l'Amministrazione Comunale provvede a:

- definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata domiciliare e stradale, di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi;
- determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- provvedere affinché sia assicurata l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza, attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti, e relative piazzole di sedime (quando ricavate in area pubblica)
- promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.
- redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori (sacchi) nei giorni di raccolta.

Eventuali deroghe alla periodicità del servizio verranno determinate dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 29 Modalità di pesata dei rifiuti urbani

il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura di tutti i rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La

pesatura dovrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

I circuiti di raccolta quindi, salvo eccezioni ben limitate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere circoscritti al territorio del comune di Zubiena.

Art. 30 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.

Per gli imballaggi di cui al Titolo II della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (ConSORZI di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

Art. 31 Servizi integrativi

Il Comune, ai sensi degli artt. 177 e 188 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. può istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata per i rifiuti speciali, definiti all'art. 5 del presente Regolamento, di caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati. Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di smaltimenti appositi, il Comune si riserva di stabilire materiale per materiale le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti.

Art. 32 Stazioni di conferimento, aree ecologiche comunali e servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento

I centri di raccolta e le aree ecologiche comunali così come definite nella D.G.R. 23 dicembre 2003 n. 93- 11429 sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

Presso i centri di raccolta sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole ecc., per i soli rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire gratuitamente le varie tipologie di materiali.

Presso le aree ecologiche comunali, i privati cittadini, posso conferire rifiuti urbani esclusivamente di provenienza domestica (ad esempio rifiuti ingombranti, frazione verde, rifiuti inerti, ecc).

Sarà cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente.

Ogni centro di raccolta deve essere dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

Dette stazioni devono essere recintate e presidiate da personale in servizio il quale ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nel conferimento dei vari flussi di materiali e di controllare ed indirizzare i conferimenti succitati prestando particolare attenzione alla cortesia nei confronti dei suddetti utenti.

Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore della stazione di conferimento o di soggetti terzi espressamente incaricati dal medesimo.

E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore della stazione di conferimento, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 33 Spazzamento

Il servizio di spazzamento viene effettuato su tutto il territorio comunale e consiste nell'asportazione dei detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili ed interessa specificatamente:

- a) i tratti urbani delle strade comunali; e i tratti urbani delle strade provinciali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico;
- e) aree che ospitano i mercati comunali o feste e manifestazioni pubbliche.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi, da effettuarsi in un giorno feriale.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

I materiali di risulta derivanti dal servizio di spazza meno stradale dovranno essere regolarmente conferiti presso le discariche autorizzate.

In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

L'Amministrazione Comunale può attivare divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

Art. 34 Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 35 Divieto di abbandono dei rifiuti

E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i laghi, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti che non ne abbiano il diritto in quanto non utenti della TARI.

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati o per le frazioni recuperabili o conferiti alle aree indicate dall'Amministrazione Comunale o conferiti ai servizi di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

Art. 36 Raccolta rifiuti abbandonati

1. Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni

- a. Abbandono di rifiuti su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale.

- b. Abbandono di rifiuti su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.
 - c. Abbandono di rifiuti su aree private dismesse.
 - d. Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.
 - e. Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.
2. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.
3. Qualora si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati su aree private, il Comune attiva il procedimento di cui all'art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. provvedendo all'accertamento in contraddittorio dell'eventuale responsabilità dolosa o colposa del proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. In caso di accertato comportamento colposo o doloso, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.
4. Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta, salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:
- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
 - asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.
5. Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L, o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

6. Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente, anche con le procedure di cui al comma 3.

Art. 37 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto, entro la fine della giornata lavorativa a ripulire, a sua cura e spese e comunque a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo e rispettare le indicazioni del presente regolamento.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 38 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; l'esercente l'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso o sulla pubblica via.

Art. 39 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti i posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti nel punto di raccolta in appositi contenitori, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

Qualora siano previste forme di conferimento separato di alcuni materiali quali carta, cartone ed altri imballaggi, i concessionari ed occupanti i posti di vendita delle aree

mercatali sono tenuti a conferire detti materiali con le modalità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione comunale.

Art. 40 Pozzetti stradali grigliati

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del Comune, ove non di competenza del Servizio Idrico Integrato.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 41 Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre manifestazioni analoghe debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, concordando con il Comune modalità e tipologia di raccolta allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, oltre che di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi di pulizia.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, etc.

I soggetti organizzatori di eventi e/o manifestazioni sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e rispondono di eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 42 Conducenti di animali su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi imbrattamento dovuto

alle deiezioni. Devono in tal senso provvedere personalmente all'asporto e all'eliminazione degli escrementi.

L'Amministrazione comunale può disporre l'installazione di appositi dispenser per la distribuzione di sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine.

In caso accertata violazione della presente disposizione i contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 43 Sgombero neve

In caso di nevicate il Comune, deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali comunali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;

b) lo spargimento di breccia e/o di miscele criodratriche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 44 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti, dei balconi o terrazzi e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

Art. 45 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti, a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 46 Attività di carico e scarico di merci e materiali e di affissione manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso utilizzato per le operazioni di cui al comma precedente.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 47 Gestione dei rifiuti cimiteriali

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i, recante regolamento di polizia mortuaria.

Per **rifiuti da esumazione ed estumulazione** si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

I rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, pertanto tali rifiuti devono:

- essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
- essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
- Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale

all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

- essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata

Per **rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali** si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio o dei Settori Comunali competenti.

TITOLO IV

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Art. 48 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ed in particolare di rifiuti speciali pericolosi, dovranno tenere distinti i flussi di tali rifiuti da quelli di cui al Titolo III del presente regolamento, e provvedere ad un loro adeguato smaltimento, in osservanza alla normativa vigente.

2. E' vietato il conferimento dei rifiuti in questione al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

3. Il Comune opererà una specifica attività di monitoraggio tesa a verificare il rispetto di tali obblighi.

Art. 49 Gestione dei rifiuti speciali non assimilati

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale istituisca il servizio integrativo di conferimento di alcune tipologie di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 198 del Decreto, il produttore potrà affidare i medesimi allo stesso previa stipula di apposita convenzione.

Art. 50 Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

Il Comune promuove la raccolta differenziata di pile e farmaci scaduti provenienti da insediamenti di tipo domestico.

La raccolta differenziata di tali rifiuti avviene con l'utilizzo di appositi contenitori dislocati sul territorio comunale. In particolare:

- a) batterie e pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori stradali collocati sul territorio comunale;
- b) prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati devono essere conferiti negli appositi contenitori collocati al di fuori della Farmacia e in più punti sul territorio comunale;
- c) Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura di alimenti delle utenze domestiche, devono essere conferiti negli appositi contenitori presenti negli ecocentri.

I contenitori, strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato, saranno svuotati e puliti periodicamente, secondo le necessità dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colatici e i liquidi che possono fuoriuscire.

Art. 51 Gestione dei beni durevoli obsoleti

I beni durevoli obsoleti di cui all'art. 227 comma 1 lettera a) del Decreto (rifiuti elettrici ed elettronici) sono conferiti dall'utente:

- a) presso i centri di raccolta;

b) al servizio di raccolta su prenotazione.

TITOLO V

TRASPORTO E SMALTIMENTO

Art. 52 Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ambientale e di quelle igienico-sanitarie secondo i principi generali del presente regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.

In sede di definizione dell'organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

Art. 53 Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica in appositi impianti autorizzati a sensi della vigente normativa.

Art. 54 Smaltimento

Il Comune stabilisce le modalità di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle finalità del presente regolamento.

Lo smaltimento avviene presso gli impianti in esercizio a ciò debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di cui all'art. 178 del Decreto e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

TITOLO VI

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 Efficacia del regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Con l'entrata in vigore vengono contestualmente abrogate le disposizioni presenti nei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente.

Art. 56 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali e, nella sfera di propria competenza, dall'Autorità d'ambito.

Art. 57 Controlli

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono in via generale, gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, altri funzionari comunali, i funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale e della Provincia e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti preposti alla vigilanza dal Sindaco o suo delegato.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Art. 58 Sanzioni

Ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente Regolamento sono introitati dall'Amministrazione Comunale.

ALLEGATO “A”

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 47-14763 (B.U. n. 8 del 24 febbraio 2005)

Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 prevede, all'art. 18, comma 2, let. d), che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi, per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e all'art. 21, comma 2, lett. g), che le Amministrazioni comunali disciplinino la gestione dei rifiuti urbani tramite appositi regolamenti, redatti, per quanto concerne l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, in base ai criteri fissati dallo Stato.

La Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 “Norme per la gestione dei rifiuti”, attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di regolamentare, mediante l'adozione di procedure, direttive ed indirizzi anche ad integrazione di quelle emanate dallo Stato, le attività di gestione dei rifiuti ed in particolare prevede, all'art. 2, comma 1, let. v), la predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dell'emanazione degli stessi criteri, da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), del succitato Decreto Legislativo.

In attuazione della Legge Regionale 24/2002 e per ottimizzare le azioni di programmazione dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti, fornendo alle Amministrazioni comunali ed ai loro Consorzi di Bacino, criteri di assimilazione uniformi per l'intero territorio regionale, sono stati predisposti i criteri regionali di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, contenuti in allegato alla presente Deliberazione.

Al fine di permettere l'adeguamento dei regolamenti di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni e dei loro Consorzi di Bacino, ai criteri di assimilazione regionali, si ritiene necessario prevedere un periodo transitorio di dodici mesi.

Sentite le Amministrazioni provinciali e le Associazioni di categoria piemontesi;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, nella seduta del 19 gennaio 2005;

Visto l'accordo quadro ANCI - CONAI, relativo agli imballaggi usati ed ai rifiuti da imballaggio;

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le considerazioni espresse in premessa

a) di approvare, in attesa dell'emanazione dei criteri statali, i criteri regionali di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani, di cui all'allegato alla presente Deliberazione e costituente parte integrante della medesima.

b) di stabilire che le Amministrazioni comunali e i loro Consorzi di Bacino applichino i criteri di assimilazione, di cui alla lettera a), entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente

provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, utilizzando tale periodo per adeguare i rispettivi regolamenti comunali e consortili, le modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti non domestici e per adottare ogni altra iniziativa necessaria ai fini dell'applicazione dei succitati criteri di assimilazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

CRITERI REGIONALI DI ASSIMILAZIONE, PER QUALITA' E QUANTITA', DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

CRITERI GENERALI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

1. i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nell'elenco di cui ai criteri qualitativi, del presente Allegato;
2. i rifiuti speciali non pericolosi siano individuati, per qualità e quantità, dai regolamenti consortili e comunali di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, sulla base dei criteri di assimilazione indicati nel presente Allegato;
3. i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
4. i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti indicati nei criteri quantitativi, di cui al presente Allegato;
5. la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'elenco dei criteri qualitativi, sia assicurata dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
6. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nel presente Allegato;
7. i rifiuti speciali non pericolosi, siano compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
8. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, siano rispettati dai Comuni e dai loro Consorzi di Bacino, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute nel presente Allegato, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti 3

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti"

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei criteri generali, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai criteri qualitativi, possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

a) i Comuni ed i loro Consorzi di Bacino, quantifichino i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All. 1, del D.P.R. 158/99;

b) le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto

fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

2 Sale teatrali e cinematografiche

fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;

3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta

fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;

4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi

fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini

fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;

6 Esposizioni, Autosaloni

fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;

7 Alberghi con ristorante

fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;

8 Alberghi senza ristorante

fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

9 Case di cura e di riposo

fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

10 Ospedali

fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;

11 Uffici, Agenzie, Studi professionali

fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

12 Banche ed Istituti di credito

fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli

fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze

fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato

fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

16 Banchi di mercato di beni durevoli

fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista

fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;

18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista

fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;

19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto

fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)

fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie

fino ad un max di 33 kg/mq all'anno;

23 Mense, Birrerie, Amburgherie

fino ad un max di 25 kg/mq all'anno;

24 Bar, Caffè, Pasticcerie

fino ad un max di 26 kg/mq all'anno;

25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari

fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;

27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio

fino ad un max di 35 kg/mq all'anno;

28 Ipermercati di generi misti

fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;

29 Banchi di mercato di generi alimentari

fino ad un max di 38 kg/mq all'anno;

30 Discoteche, Night club

fino ad un max di 7 kg/mq all'anno

31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)

fino ad un max di 20 kg/mq all'anno

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio piemontese e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sui vari territori comunali e consortili, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali. quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

I Consorzi di Bacino, ai sensi delle competenze loro attribuite dalla L.R.24/02, organizzano campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Le risultanze delle suddette operazioni di monitoraggio sono trasmesse alle Amministrazioni comunali interessate ed al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.

Il mancato rispetto dei Criteri Qualitativi ed il superamento dei limiti individuati nei Criteri Quantitativi, di cui al presente Allegato, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è definito dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, nei rispettivi regolamenti di gestione rifiuti urbani.

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.